



COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI DEHORS

Approvato con delibera di C.C. n. 5 del 27.02.2024

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 – Contenuti

Articolo 3 – Definizioni e tipologie

Articolo 4 – composizione dei dehors

Articolo 5 – Ubicazione dei dehors

Articolo 6 – Caratteristiche dei dehors

Articolo 7 – Dimensioni dei dehors

Articolo 8 – Attività - orari

Articolo 9 – Procedimento di autorizzazione

Articolo 10 – Installazione di dehors in ambiti vincolati

Articolo 11 – Rinnovo della concessione

Articolo 12 – Gestione e manutenzione dei dehors

Articolo 13 – Occupazione abusiva di suolo pubblico

Articolo 14 – Sospensione della concessione

Articolo 15 – Sospensione della concessione per motivi di pubblico interesse

Articolo 16 – Oneri

Articolo 17 – Abrogazioni

Articolo 18 – Regime sanzionatorio

Articolo 19 – Richiamo ad altre norme

Articolo 20 – Entrata in vigore

Art. 1- Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, mediante realizzazione di dehors stagionali o permanenti, intesi come insieme di strutture ed arredi, come specificato negli articoli successivi, a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Le presenti disposizioni hanno l'obiettivo di perseguire e migliorare la vocazione commerciale e turistica del comune di Marcallo con Casone attraverso strutture ed arredi in grado di arricchire la percezione dell'ambiente urbano.

Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, è stabilita specifica e puntuale disciplina che indirizzi le singole progettazioni dei manufatti definendone i caratteri qualitativi per i diversi elementi di arredo del comune, la cui applicazione consente nel medio termine di ottenere un quadro progressivamente più decoroso e ordinato, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico per gli operatori e per la cittadinanza;

La presente disciplina si applica altresì, in quanto compatibile, alle aree private visibili da spazi pubblici.

Art. 2- Contenuti

Il regolamento contiene indicazioni e prescrizioni per le successive progettazioni di dettaglio, riferite ai manufatti di cui al precedente articolo.

In particolare sono individuati:

- Le diverse tipologie e le rispettive modalità di intervento;
- I materiali ed i dettagli di arredo;
- Le dimensioni e le superfici ammesse;
- L'elenco della documentazione a corredo dell'istanza ai fini dell'ottenimento della rispettiva autorizzazione/concessione

Articolo 3 – Definizioni e tipologie

1. Per “dehors” si intende:

- a) l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico o su aree private visibili da spazi pubblici, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
- b) l'insieme delle attrezzature speciali di cui al punto a) del presente articolo che non rappresentano compromissioni permanenti del territorio ed hanno caratteristiche tali da non potersi considerare delle costruzioni edilizie agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici; trattandosi di attrezzature

speciali e non di costruzioni edilizie, le stesse non sono soggette alle verifiche dei distacchi dai confini e costruzioni di cui alle normative vigenti;

2. Per “dehors stagionale” si intende la struttura di cui al comma 1 installata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell’arco dell’anno solare, compresi allestimenti e smontaggi, soggette al DPR 380/2001 ai regolamenti e norme e alle istanze riferite al comma 3 del presente Articolo.

3. Per “dehors permanente” si intende la struttura di cui al comma 1 installata per un periodo complessivo superiore a 180 giorni e, comunque, non superiore a 3 anni (tre) compresi di allestimento e smontaggio; il dehors deve essere parte integrante dell’Esercizio, necessita dell’istanza telematica da presentare allo sportello SUAP, significando che il medesimo è assoggettato anche al regolamento edilizio, al canone unico, alla Commissione edilizia e al Codice della Strada.

4. Il dehors può essere aperto, semichiuso o chiuso:

- a) è aperto quando lo spazio occupato non ha altre delimitazioni se non le fioriere;
- b) è semichiuso o chiuso quando lo spazio occupato è delimitato anche su quattro lati da alte perimetrazioni, dotato di copertura ed eventuale pedana che determina un ambiente circoscritto.

Art. 4- Composizione dei dehors

1. Gli elementi dei dehors di cui ai precedenti articoli possono essere composti da:
 - arredi di base: tavoli, sedie, poltrone, divani e panche, eccetera;
 - elementi complementari di copertura e riparo quali ombrelloni, protezioni laterali e/o frontali, tende, gazebi, eccetera;
 - elementi accessori: fioriere, pedane di livellamento terreno, stufe ad irraggiamento, nebulizzatori, complementi di arredo eccetera.
2. Gli elementi di tipo seriale (quali insegne, cartelloni, ecc) con scritte pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione non sono ammesse su ogni tipo di dehors sia a carattere stagionale che permanente.

Art. 5- Ubicazione dei dehors

1. I dehors sono installati prioritariamente davanti all’esercizio del concessionario di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggiore contiguità e corrispondenza possibile con la facciata dell’esercizio stesso. Qualora l’occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo e ad altre funzioni (residenziale, professionali e simili) dovrà essere prodotto l’assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell’amministratore dello stabile. Tale assenso non sarà considerato valido nel caso in cui possano verificarsi problemi di sicurezza.
2. Nelle piazze e negli spazi ove è possibile installare dehors anche non in stretta pertinenza con l’esercizio a cui il dehors fa riferimento, la richiesta di occupazione suolo da parte di più esercizi viene accordata ripartendo in modo eguale lo spazio disponibile, senza relazione alle dimensioni interne degli esercizi richiedenti.

3. In prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. Qualora l'installazione del dehors interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvede ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale presente; in corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
4. Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 2,00. Nei nuclei di antica formazione zone di rilevanza storico ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi o piazze a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria avente larghezza non inferiore a metri 1,50 per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors.
5. Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole.
6. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, ad eccezione di strade con traffico estremamente limitato e a giudizio insindacabile della Polizia Locale.
7. Nella localizzazione delle occupazioni disciplinate dal presente regolamento dovrà essere sempre garantita la costante e completa agibilità rispetto ai sotto-servizi, anche ai fini delle necessarie periodiche ispezioni/manutenzioni, nonché il regolare deflusso delle acque, assicurando la totale accessibilità a chiusini, botole, grigliate di aerazione ed intercapedini.

Art. 6- Caratteristiche dei dehors

1. Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili.
2. I materiali lapidei e le pavimentazioni pregiate devono essere lasciati a vista; l'uso di pedane è ammesso nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello o eliminare barriere architettoniche.
3. Le protezioni laterali e frontali rigide, nonché le strutture scatolari, devono essere trasparenti e devono essere semplicemente appoggiate al suolo pubblico, senza ancoraggi e con l'esclusione di sottofondazioni, mono basamenti o platee di cemento e simili.
4. Sugli elementi che compongono il dehors non sono ammessi messaggi e cartelli pubblicitari di alcun genere.
5. Gli eventuali sistemi di riscaldamento per esterno devono prevedere la massima sicurezza e bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima generazione e ad alto rendimento.
6. Le coperture in tessuto devono essere realizzate utilizzando materiali non lucidi i cui colori – in tinta unita - risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti e con il Piano del Colore vigente. Per le coperture di tipo rigido devono essere utilizzati di norma materiali che garantiscano il maggior grado di trasparenza possibile, soprattutto nel caso sia opportuno garantire la percezione degli spazi pubblici e delle caratteristiche e/o elementi di pregio degli edifici circostanti.
7. Per i manufatti da realizzarsi in centro storico si rimanda alle Norme Tecniche Attuative (NTA) previste.

Per una migliore uniformità dei dehors installati sul territorio comunale le caratteristiche e tipologia dovranno rifarsi all'allegato A. Qualsiasi impianto e/o materiale del dehors dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dall'Ut comunale in rispetto ai Regolamenti e alle Norme.

Art. 7- Dimensioni dei dehors

1. Con riferimento alle dimensioni, i dehors devono rispettare le seguenti prescrizioni:

La superficie massima consentita per l'installazione dei dehors è pari al 80% della superficie interne di somministrazione dell'esercizio di pertinenza e comunque non superiore a mq. 20;

Tutti i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili;

L'occupazione concessa dovrà essere materializzata a terra mediante capisaldi come da indicazioni dell'Amministrazione comunale.

Art. 8 Attività – Orari

1. I dehors non devono essere adibiti a funzioni differenti da quanto concesso (somministrazione di alimenti e bevande). Non vi è consentita l'installazione di apparecchi da gioco e intrattenimento di qualunque genere ed impianti sonori.
2. I dehors non possono essere attivi ed utilizzati senza che lo siano anche i locali cui sono annessi.
3. L'attività commerciale e di somministrazione nei dehors può essere effettuata nel periodo orario 07:00 – 24:00.

Art. 9 Procedimento di autorizzazione

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intende collocare un dehors di cui all'art. 3 del presente Regolamento su suolo pubblico e del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico o su aree private visibili spazi pubblici deve ottenere specifico titolo concessorio del Comune.
2. A tal fine, il soggetto interessato (proprietario o gestore munito di assenso del proprietario) deve presentare formale istanza in via telematica allo sportello unico delle attività produttive (S.U.A.P.);
3. L'istruttoria del procedimento è coordinata dal responsabile dello sportello unico della attività produttive che ha il compito di raccordare tutti gli endoprocedimentale coinvolti, di competenza di uffici interni al comune, ai sensi delle vigenti norme sullo sportello unico delle attività produttive;
4. L'istanza per essere procedibile deve essere completa di tutti gli allegati necessari;
5. I pareri, e comunque ogni atto endoprocedimentale necessario può essere acquisito con la conferenza dei servizi interna a cui partecipano i responsabili di procedimento coinvolti. Il verbale della conferenza di servizi sostituisce gli atti endoprocedimentali necessari. Alla conferenza dei servizi interna si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli art. 14 e seguenti della Legge nr. 241/90 e s.m.i., con riferimento alla conferenza decisoria. Per valorizzare la funzione acceleratoria della conferenza di servizi, qualora un responsabile di procedimento non possa partecipare, deve far pervenire al responsabile del S.U.A.P. il parere di propria competenza almeno 3 giorni prima della data fissata per la conferenza dei servizi interna.
6. Il procedimento per il rilascio del titolo concessorio si distingue, a seconda della tipologia di manufatti che s'intendono collocare come di seguito:
 - a) Dehors semplici
 - Presentazione istanza su apposito modulo;

- planimetria quotata in scala 1:50 che individui l'area di occupazione e la predisposizione degli arredi;
 - documentazione fotografica
 - breve relazione tecnica descrittiva delle strutture e dei materiali utilizzati (eventuali depliant illustrativi).
- b) Dehors semichiusi o chiusi
- Presentazione istanza su apposito modulo;
 - planimetria quotata in scala 1:50 – redatta da tecnico abilitato - che individui l'ambito e l'area di occupazione, le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
 - breve relazione tecnica descrittiva delle strutture e dei materiali utilizzati con indicazioni relative agli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), compresa l'indicazione relativa al colore e alla tipologia di tessuto utilizzato;
 - documentazione fotografica e copie di estratti di catalogo;
 - dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici ed idraulici saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 - valutazione previsionale acustica del progetto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/2001 redatto da tecnico acustico competente che dovrà attenersi agli indici previsti di zonizzazione comunale del sito.

A titolo di garanzia per l'Amministrazione sarà preliminarmente costituito un deposito cauzionale (mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria) d'importo pari al 30% del canone di concessione. Tale somma sarà svincolata decorsi tre mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico o dalla data, se successiva, di effettiva rimozione del dehor a condizione che non vi siano pendenze derivanti da sanzioni per la violazione di disposizioni normative relative all'allestimento del dehor. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato, oltre che delle comminate sanzioni, delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per la rimozione del dehor nei casi di occupazione ritenuta abusiva.

Art.10- Installazione di dehors in ambiti vincolati

1. Negli ambiti sottoposti a vincolo culturale e paesaggistico, qual ora presente, l'autorizzazione per l'installazione di dehors semichiusi o chiusi a carattere permanente è subordinata all'ottenimento del preventivo nulla osta da parte Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e/o dell'autorizzazione paesaggistica.
2. È esclusa dall'ottenimento dei pareri sopra indicati la semplice installazione di tavoli, sedie, poltrone, panche.
3. Ottenute le autorizzazioni e i nulla osta indicati nel comma 1, la domanda di autorizzazione/concessione segue l'iter previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 11- Rinnovo della concessione

La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito il posizionamento.

1. La domanda di rinnovo, presentata almeno 30 giorni prima della scadenza, deve contenere:
 - la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato;
 - una relazione sugli interventi manutentivi eseguiti per il mantenimento del decoro delle strutture.
2. L'ufficio, verificata la documentazione presentata e la regolarità dei pagamenti effettuati, rilascia nuova concessione di suolo pubblico con dehors per un periodo di 180 (centottanta) giorni se stagionale 3 (tre) anni se permanente.

Art. 12- Gestione e manutenzione del dehors

1. Il dehors può essere liberamente utilizzato, durante gli orari di apertura dell'attività, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di inquinamenti acustico nonché delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione ed il dehors devono essere mantenuti in ordine ed in perfetto stato di pulizia, di sicurezza e di decoro.
3. Nel dehors non possono essere installati banchi ed attrezzature per la preparazione e/o cottura degli alimenti e delle bevande, apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento ed ogni altra struttura non espressamente autorizzata.
4. La sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuova autorizzazione.
5. Al termine dell'attività e durante i periodi di chiusura dell'esercizio, tutti gli elementi di arredo non fissi devono essere rimossi e conservati in luogo privato.
6. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors deve essere risarcito dal titolare dall'attività.

Art. 13- Occupazione abusiva di suolo pubblico

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors senza la prescritta concessione, oltre i limiti temporali di efficacia della stessa o in misura eccedente la superficie consentita, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuta a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione.
2. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il responsabile del servizio competente emana atto di diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo.
3. Fermo restando le sanzioni previste dal Codice della Strada per l'occupazione abusiva della sede stradale, chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico e/o il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico o aree private visibili spazi pubblici con dehors, o senza osservare le prescrizioni della concessione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 500. Per l'accertamento degli illeciti si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art. 14- Sospensione della concessione

1. L'autorizzazione/concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - al dehors autorizzato sono state apportate modifiche rilevanti rispetto al progetto approvato senza preventiva autorizzazione;
 - gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
 - la mancanza di manutenzione comporta il pericolo per le persone o le cose;
 - vengano meno le situazioni di decoro, le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza;
 - nei casi motivati da pubblico interesse.L'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potranno riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti che hanno legittimato l'adozione del provvedimento di sospensione.
2. L'autorizzazione/concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete delle persone;
 - in caso di mancato pagamento degli oneri dovuti per l'occupazione di suolo pubblico;
 - in caso di utilizzo del dehors per scopi o attività diverse da quelle a cui è destinato;
3. L'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potranno riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti che hanno legittimato l'adozione del provvedimento di revoca.
4. Le spese di rimozione e di ricollocazione sono, comunque, a carico del concessionario.
5. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione entro il termine assegnato, questa può essere effettuata d'ufficio, con recupero delle spese nei confronti del soggetto che vi era tenuto.

Art. 15- Sospensione della concessione per motivi di pubblico interesse

1. La concessione d'occupazione di suolo pubblico è sospesa ogni qualvolta nella località interessata debbano eseguirsi manifestazioni o lavori di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi. Il provvedimento di sospensione, adottato dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa relazione dell'ufficio competente, va comunicato al destinatario, ex art. 7 della Legge nr. 241/90, almeno 15 giorni prima della data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutte le strutture e gli arredi. Le spese di rimozione e di ricollocazione sono a carico del concessionario.
2. In caso di lavori di pronto intervento che richiedano la rimozione urgente della struttura e degli arredi, la comunicazione al destinatario da parte del soggetto preposto al rilascio della concessione, previa relazione dell'ufficio competente, può avvenire con un preavviso minimo di 5 giorni. Qualora non fosse possibile la comunicazione in forma urgente, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere immediatamente strutture ed arredi. Le spese di rimozione e di ricollocazione sono in ogni caso a carico del concessionario.
3. La concessione d'occupazione di suolo pubblico può essere revocata per motivi di pubblico interesse, specificatamente motivati.
4. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione entro il termine assegnato, questa può essere effettuata d'ufficio, con recupero delle spese nei confronti del soggetto che vi era tenuto;
5. La sospensione o revoca della concessione per motivi di interesse pubblico danno diritto al rimborso degli oneri versati, senza interessi, in proporzione al mancato godimento dell'occupazione, con esclusione di ogni altra somma a titolo di indennizzo o risarcimento.

Art. 16 – Oneri

L'occupazione di suolo pubblico con arredi e dehors è soggetta al pagamento degli oneri previsti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed alla costituzione di un deposito cauzionale, secondo quanto previsto nel relativo regolamento comunale e nei correlati e conseguenti provvedimenti amministrativi.

Art. 17 – Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano efficacia tutti gli atti e provvedimenti comunali in contrasto con esso.

Art. 18 – Regime sanzionatorio

Qualora nella conduzione dell'attività di somministrazione di cibi e bevande ovvero delle altre attività commerciali, si verifichino le fattispecie di seguito indicate sarà dato corso all'applicazione del conseguente sistema sanzionatorio descritto nei commi che seguono.

1. Alle occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento si applicano le previsioni del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
2. La non utilizzazione dell'occupazione rilasciata per un periodo superiore a sei mesi costituisce causa di decadenza dalla concessione.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare e/o revocare la concessione qualora non siano rispettati i vincoli generali ed i divieti di occupazione di spazi pubblici, con relative limitazioni e prescrizioni.
4. Nel caso sia arrecato, conseguentemente al rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico di cui al presente regolamento, disturbo alla quiete pubblica, e/o vi sia grave pregiudizio alla sicurezza pubblica, all'ambiente, alla tutela del verde pubblico, al decoro urbano e alla sicurezza stradale, nonché all'espansione con tavoli e sedie oltre i limiti autorizzati dalle concessioni che creino sui marciapiedi intralcio al passaggio generando barriere architettoniche, le competenti Autorità comunali o sovracomunali all'uopo intervenute, potranno applicare, il seguente sistema di graduazione della sanzione sospensiva irrogabile:
 1. in occasione del primo accertamento con emissione di verbale, applicazione della sospensione fino a 3 (tre) giorni della concessione di suolo pubblico rilasciata;
 2. in occasione del secondo accertamento con emissione di verbale per le fattispecie elencate, applicazione della sospensione per 5 (cinque) giorni della concessione di suolo pubblico rilasciata;
 3. in occasione del terzo accertamento con emissione di verbale per le fattispecie elencate, sarà disposta la decadenza immediata dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o area privata di interesse pubblico su cui insiste una servitù di passaggio rilasciata.
5. Nei casi riportati al precedente comma 4, il provvedimento di sospensione della concessione di suolo pubblico emessa ovvero di decadenza immediata dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o area privata di interesse pubblico su cui insiste una servitù di passaggio rilasciata, sarà disposto e notificato al soggetto richiedente dalla competente struttura organizzativa dell'Ente conseguentemente alla ricezione del verbale emesso dalle Autorità comunali o sovracomunali intervenute nei casi illustrati.

6. Il suolo restituito all'Amministrazione in caso di revoca o decadenza dalla concessione ovvero allo spirare del termine finale di vigenza dell'autorizzazione rilasciata, deve essere lasciato libero da qualunque manufatto e rimesso in pristino rispetto alla situazione quo ante a cura del concessionario.
7. Il concessionario può in qualunque momento rinunciare alla concessione richiesta dandone debita comunicazione alle competenti strutture organizzative dell'Amministrazione ai fini degli adempimenti conseguenti; il rinunciatario dovrà provvedere alla restituzione del suolo come precisato al comma precedente.

Art. 19 – Richiamo ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme statali, regionali, provinciali e comunali vigenti.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.
2. Gli allegati potranno essere soggetti ad aggiornamento senza delibera di approvazione ma verranno notificati all'organo competente per validazione e conferma di recepimento dell'aggiornamento.

Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.